COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

COMUNE DI LIVORNO

PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABISOGNO ABITATIVO
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

DETERMINAZIONE N. 8226 DEL 05/11/2021

Oggetto: AGGIORNAMENTO AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DEL DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA, APPROVATO CON D.G.C. N. 586/2021

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione di Giunta comunale n. 586 del 29 ottobre 2021 è stato modificato il Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa approvato con deliberazione n. 149/2020;

Dato atto che l'avviso pubblico per l'emergenza abitativa, approvato con determinazione 1910 del 28/3/2020, prevede la possibilità di presentare domanda di emergenza abitativa in ogni momento dell'anno partecipando ad un bando di natura aperta (senza scadenza);

Considerato che le modifiche apportate attengono, tra le altre, ai requisiti di accesso e alle condizioni di attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria;

Considerato che l'Avviso pubblico ha la finalità di informare la cittadinanza delle intervenute modifiche al sistema di accesso all'emergenza abitativa e di permettere agli aventi titolo di presentare istanza, sulla base dei requisiti richiesti, permettendo la predisposizione delle relative graduatorie;

Ravvisata, alla luce delle nuove disposizioni, la necessità di aggiornare l'Avviso pubblico e la relativa modulistica, pubblicato nella sezione dedicata della Rete civica;

Dato atto che l'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo ha predisposto l'Avviso pubblico e la modulistica che verrà adottata per la presentazione delle domande di emergenza abitativa a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire idonea pubblicità, pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi;

Individuato il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento nel Responsabile dell'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, che ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del D. Lgs. n. 267/00;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020 recante ad oggetto: *"Riorganizzazione dell'ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente deliberazione G. C. n.* 175/2020*"*;

- la determina del Direttore Generale n. 2620 del 31/3/2021 ad oggetto: *"RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE – ORGANIGRAMMA IN VIGORE DAL 01/04/2021 - MODIFICHE AL FUNZIONIGRAMMA APPROVATO CON DETERMINA N. 8935/2020 ;*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

- l'Ordinanza sindacale n. 319 del 01/10/2019 con riferimento all'affidamento dell'incarico dirigenziale del Settore Politiche sociali e sociosanitarie alla Dott.ssa Arianna Guarnieri con decorrenza dal giorno 1 ottobre 2019 fino al 31/12/2022;

- la determinazione dirigenziale n° 8051 del 25/10/2019, di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, con decorrenza dal 25/10/2019 fino al 24/10/2022;

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1) di approvare l'Avviso pubblico per l'accesso all'emergenza abitativa, il cui testo viene allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante;

2) di approvare il modulo di domanda di emergenza abitativa, il cui testo viene allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante;

3) di approvare il documento “Informazioni per la presentazione della domanda”, il cui testo viene allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante;

4) di dichiarare che il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 30 giorni consecutivi;

5) di dare incarico al Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo di provvedere agli adempimenti successivi alla presente determinazione;

6) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ai competenti organi giurisdizionali nei termini di legge.

Atto firmato digitalmente dalla Dirigente del Settore Politiche Sociali e sociosanitarie.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

GUARNIERI ARIANNA / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento Servizi alla Città
Politiche sociali e sociosanitarie

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA

ai sensi Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021, è stato approvato il nuovo Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa.

Si evidenzia che sono state modificate alcune condizioni di attribuzione del punteggio per la graduatoria di emergenza abitativa nonché il requisito di accesso relativo alla residenza sul territorio comunale. Inoltre, decorsi due anni dalla data di presentazione della domanda, in assenza di rinnovo, si procederà all'esclusione della stessa dalla graduatoria di emergenza abitativa.

Le istanze di emergenza abitativa presentate dal 26 giugno 2017 ad oggi che sono inserite nelle graduatorie di emergenza abitativa e sfratti saranno ricollocate d'ufficio in graduatoria sulla base delle nuove disposizioni approvate dalla Giunta comunale.
Si ricorda che è possibile presentare domanda di emergenza abitativa in ogni momento dell'anno.
Le domande pervenute saranno inserite nella graduatoria emergenza abitativa, e ove presenti i requisiti in quella sfratti, entro 60 giorni dalla loro presentazione.
Le graduatorie, dal momento della loro formazione, sono soggette a periodici aggiornamenti, di norma a cadenza bimestrale. La Commissione emergenza abitativa esamina le domande, le inserisce in graduatoria sulla base del punteggio e dei criteri di priorità previsti dal disciplinare per l'emergenza abitativa.
A seguito dell'inserimento di nuove domande o dell'aggiornamento dei relativi punteggi, il collocamento in graduatoria del richiedente potrà subire cambiamenti.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'accesso all'emergenza abitativa

1. Per presentare domanda di emergenza abitativa, è necessario il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare in favore dei quali si presenta istanza,con esclusione della lettera b) del comma 2 del presente articolo, che devono essere posseduta dal solo richiedente :

a) **possesso della Cittadinanza Italiana** o di uno Stato aderente all'**Unione Europea**.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/12 - 05/11/2021 13:43:23 - Determinazione N.8226/2021 - Data 05/11/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno annuale (art. 41 D.Lgs. 286/1998 s.m.i.);

b) **residenza anagrafica** nel Comune di Livorno, o, nel caso di irreperibilità anagrafica nel Comune di Livorno, documentata presenza sul territorio comunale**;**
c) Indicatore di situazione economica equivalente **(ISEE) non superiore a € 13.000;**
d) **patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE non superiore ad € 6.000 oppure fino a 15.000 se ritenute ammissibili dalla Commissione emergenza abitativa.** L'ammissibilità delle istanze di coloro che presentano un patrimonio mobiliare superiore ad €. 6.000 ed inferiore ad €. 15.000, sarà valutata previo accertamento di una documentata e motivata situazione di emergenza abitativa.
e) **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Livorno (*La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019*);
f) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero)

Possono presentare domanda di emergenza abitativa coloro che sono proprietari di un solo immobile ad uso abitativo se rientrano in una delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni.
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Possono presentare domanda i titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso degli altri requisiti previsti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

2. I requisiti di accesso devono essere posseduti dal momento della presentazione dell'istanza fino all'avvio del procedimento di autorizzazione all'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza.

Art. 2
Definizione di nucleo familiare

1. Per l'accesso ad una sistemazione di emergenza abitativa si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, sono indicati dallo stesso come componenti nel modulo di domanda.
2. Per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica si fa riferimento alla definizione di nucleo familiare di cui all'articolo 9 della legge regionale 2/2019.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/12 - 05/11/2021 13:43:23 - Determinazione N.8226/2021 - Data 05/11/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Art. 3
Domanda di emergenza abitativa

1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.
2. Il richiedente si avvale dell'autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000.
3. I cittadini non aderenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.
4. Al di fuori di questi casi, i cittadini non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
5. In tutti gli altri casi le qualità e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
6. Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria e di accertare la presenza dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale, in presenza delle relative condizioni, il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;
b) provvedimento esecutivo di sfratto, sfratto per finita locazione, provvedimento di pignoramento ai sensi art. 555 c.p.c.;
c) se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio;
d) certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio o abitazione in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione;
e) contratto di locazione;
f) documenti utili per valutare la morosità incolpevole o l'inadempimento al pagamento del mutuo per uno dei motivi indicati dall'art. 14 comma 3 della Legge regionale 2/2019, nello specifico:
   - perdita del lavoro per licenziamento;
   - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
   - cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
   - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
   - cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
   - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

7. Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l'interessato la stessa sarà considerata irricevibile.
8. Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale. Qualora non provveda al rinnovo della domanda, decorsi due anni dalla sua presentazione, l'istanza verrà esclusa d'ufficio dalla graduatoria ed archiviata.
9. L'attestazione ISEE deve essere rinnovata ogni anno. Il mancato rinnovo dell'attestazione comporta l'esclusione dalla graduatoria di emergenza abitativa.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/12 - 05/11/2021 13:43:23 - Determinazione N.8226/2021 - Data 05/11/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Art. 4
Termini, distribuzione e modalità di presentazione delle domande

1. Il cittadino potrà presentare o aggiornare la domanda di emergenza abitativa in qualsiasi momento dell'anno.
2. I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

a) **Centro di ascolto per l'emergenza abitativa**, sito in Via G. M. Terreni 9, 1° piano. Tel 0586/400130. Orario di ricevimento: Martedì - Giovedì – venerdì 9,30 – 12,30 - Mercoledì solo su appuntamento: 14:30 – 16:30.
b) Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Livorno, ubicato in Piazza del Municipio, n.1;
c) Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, ubicato in Via Pollastrini, 1 - Piano secondo;
d) Sito istituzionale del Comune di Livorno: http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp.

3. Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno **esclusivamente** nelle forme di seguito indicate:

- Consegna a mano_presso **Centro di ascolto per l'emergenza abitativa**, sito in Via del Porticciolo 6, Tel 0586/1581342. *Orario di ricevimento:* Martedì - Giovedì e Venerdì 9,30 – 12,30 - Mercoledì solo su appuntamento: 14:30 – 16:30. **Opzione consigliata per ricevere guida alla compilazione**.
- Consegna a mano presso l'*Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo* del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo.

  Orario Ufficio: **Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00**
  Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

- Spedite con *raccomandata postale A.R.* indirizzata a: Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 – LIVORNO (LI). In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.
  La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.
- Inviate *tramite PEC* alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it**.** In questo caso l'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.

Art. 4 bis
Disposizioni temporanee modalità di presentazione delle domande emergenza COVID -19

1. Qualora venga disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, sarà possibile presentare domanda di emergenza abitativa anche via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: casa@comune.livorno.it.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta e alla stessa dovrà essere allegato documento d'identità del richiedente, oltre che la documentazione ritenuta necessaria all'accertamento dei requisiti di accesso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

e delle condizioni di attribuzione del punteggio.
3. La ricevuta di consegna della mail non costituisce attestazione valida di consegna dell'istanza. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo risponderà via mail comunicando l'effettiva ricezione della domanda e il numero identificativo alla stessa attribuito.
4. Al di fuori dell'ipotesi di chiusura al pubblico degli uffici dipendenti dall'emergenza sanitaria COVID-19, le istanze presentate via mail ordinaria saranno considerate irricevibili.

Art. 5
Accertamenti

1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.
Ferme restando **le sanzioni penali** previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante **decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato** sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
2. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria della domanda per l'individuazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio.
3. Al fine di valutare l'attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.
4. Qualora, successivamente all'inserimento in graduatoria dell'istanza, vengano accertate d'ufficio cause di esclusione o la perdita di requisiti di accesso, la stessa verrà esclusa al primo aggiornamento utile. E' salva la possibilità per il richiedente di presentare opposizione entro 30 gg. dalla pubblicazione.

Art 6 Accesso utilizzo autorizzato alloggi ERP

1. Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio ERP coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa secondo le modalità indicate nel presente avviso, che presentino oltre i requisiti previsti dalla L.R 2/2019 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, anche quelli previsti per l'accesso all'emergenza abitativa, ove maggiormente restrittivi. Pertanto **oltre** ai requisiti indicati all'articolo 1 del presente avviso, dovranno essere posseduti anche i seguenti requisiti indicati dalla Legge regionale:

a) **da parte del solo richiedente:** cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea oppure che titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata almeno biennale e regolare attività di lavoro dipendente o autonomo.
b) Da parte di tutti i componenti il nucleo:
   i. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/12 - 05/11/2021 13:43:23 - Determinazione N.8226/2021 - Data 05/11/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

ii. assenza di patrimonio mobiliare ed immobiliare di valore complessivo superiore ad €. 40.000,00 euro (*Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare a fini ISEE, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019*).
iii. assenza di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
iv. assenza di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV) (*In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali*).
v. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici (c*on esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno*).
vi. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 38 comma 3, lettere b), c), d), e) della Legge Regionale 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
vii. assenza di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

2. Il Comune di Livorno destina fino al 40% degli alloggi di ERP che pervengono annualmente in disponibilità a favore di nuclei familiari che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da:

a) **sfratti esecutivi non prorogabili**, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per **finita locazione o per morosità incolpevole** come definita dalla Legge regionale 2/2019;
b) provvedimenti di **espropriazione forzata** a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata, determinata dai motivi di incolpevolezza definiti dalla Legge regionale 2/2019. Per l'accesso alla riserva dovrà essere intervenuto il decreto di trasferimento della proprietà del bene espropriato ai sensi art. 586 c.p.c..
c) **soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare.**

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) (morosità incolpevole) e b) (espropriazione), l'utilizzo dell'alloggio di ERP è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti specifiche cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

4. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa avviene, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio, attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.
6. L'accesso all'edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere da b) e c) del comma 2 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria emergenza abitativa.
7. L'accesso all'edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria sfratti.
8. Per il procedimento di assegnazione si applica l'articolo 29 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n° 65/2019.
9. L'alloggio pervenuto in disponibilità verrà assegnato attraverso scorrimento di graduatoria al nucleo familiare la cui consistenza numerica dei componenti sia uguale al numero massimo di componenti per non incorrere in sovraffollamento. Per motivate esigenze, previo parere della Commissione emergenza abitativa, fermo restando il rispetto della normativa regionale, sarà possibile derogare al suddetto rapporto vani/persone.
10. Ad ogni soggetto avente titolo all'utilizzo autorizzato verrà proposto un solo alloggio idoneo ai sensi dell'art 12 comma 4 della Legge regionale.
11. La rinuncia ingiustificata alla proposta di un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare comporterà l'esclusione dalla graduatoria per un periodo di due anni decorrenti dalla data della rinuncia. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

Art 7
Accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa non di Edilizia residenziale pubblica

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alle risorse destinate dal Comune di Livorno all'emergenza abitativa che non hanno una natura di edilizia residenziale pubblica (quali posti letto, Centri di accoglienza, alloggi in coabitazione, alloggi autonomi non classificati ERP).
2. Al fine di individuare i beneficiari delle sistemazioni abitative di emergenza non aventi natura di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Commissione emergenza abitativa tiene conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.
3. Per le finalità del presente articolo la graduatoria emergenza abitativa costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti.
4. La decisione della Commissione emergenza abitativa in merito all'ammissibilità dei soggetti alle sistemazioni abitative disponibili sarà esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzione accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all'emergenza abitativa. La Commissione, nella sua valutazione, potrà tener conto di particolari e documentate situazioni di urgenza a provvedere (presenza di situazioni di fragilità, imminenza esecuzione provvedimenti di rilascio, ecc.).
5. L'accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora il richiedente, in possesso dei requisiti di accesso all'ERP, rinunci alla proposta di una sistemazione abitativa non di ERP, permarrà in graduatoria ai soli fini dell'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
7. Il richiedente che non è in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e che rinuncia senza idonea motivazione alla proposta di una sistemazione abitativa non ERP, idonea al nucleo familiare, sarà

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 7/12 - 05/11/2021 13:43:23 - Determinazione N.8226/2021 - Data 05/11/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

escluso dalla graduatoria. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

Art. 8
Graduatoria emergenza abitativa

1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella "*graduatoria emergenza abitativa*" sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate nella tabella e nelle note esplicative che seguono:

ALLEGATO A DISCIPLINARE – CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA		**PUNTI**
1	Dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, comunque accertata (**non cumulabile con i criteri da 2 a 11) (1)**	Punti 5
2	Sfratto per morosità incolpevole	Punti 4
3	Abitazione in alloggio in affitto privato con canone di locazione registrato superiore a 1/3 indicatore ISEE (**non cumulabile con i criteri 2-6-8) (2)**	Punti 3
4	espropriazione forzata **(3)**	Punti 4
5	provvedimento separazione con obbligo di rilascio	Punti 1
6	Sfratto finita locazione	Punti 2
7	Occupazione non autorizzata alloggio ERP per mancanza requisiti subentro contratto di locazione – obbligo di rilascio ex art. 34 L.R. 96/1996 oppure art. 37 L.R**. 2/2019 (4)**	Punti 2
8	Sfratto per morosità o inadempimento contrattuale dal momento della convalida oppure rilascio alloggio di servizio, non ancora eseguiti	Punti 2
9	Inserimento presso strutture di accoglienza per l'emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica **(5) - (non cumulabile con i criteri 10-11)**	5 punti + 1 punto per ogni anno di inserimento, fino a un massimo di 10 punti
10	Antigienicità dell'alloggio certificata dalla Azienda sanitaria locale	Punti 2
11	sovraffollamento alloggio (oltre 2 persone a vano utile, ossia ogni vano esclusi cucina e servizi) oppure ospitalità temporanea in coabitazione con altro nucleo familiare, esclusi i nuclei familiari legati tra loro da rapporti di parentela fino al secondo grado, accertata dal Comune **(6)**	Punti 2
12	Minorenni presenti nel nucleo	2 punti per ogni minore (max 6 punti)
13	Nucleo monogenitoriale composto da figli minori o fiscalmente a carico **(6)**	Punti 2
14	Invalidità civile con accompagnamento o handicap grave art 3 comma 3 L. 104/1992 **(7)**	Punti 5 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 8/12 - 05/11/2021 13:43:23 - Determinazione N.8226/2021 - Data 05/11/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

15	Invalidità civile 100% o handicap art 3 comma 1 L. 104/1992 **(8)**	Punti 4 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)
16	Invalidità civile uguale o superiore 67% oppure indennità di frequenza minori invalidi civili	Punti 3
17	Presenza nel nucleo di soggetti con età superiore a 75 anni **(non cumulabile con i criteri 14-15-16) (9)**	Punti 2
18	Presenza nel nucleo di soggetti con età compresa tra i 65 e i 75 anni **(non cumulabile con i criteri 14-15-16) (9)**	Punti 1
19	Attestazione ISEE inferiore a € 3.000 **(10)**	Punti 4
20	Attestazione ISEE compresa tra 6.999 e € 3.000 **(10)**	Punti 3
21	Attestazione ISEE compresa tra € 13.000 e gli € 7.000 **(10)**	Punti 2
22	Storicità della domanda di emergenza abitativa **(11)**	2 punti per ogni anno di presenza dal momento della domanda (max 8 punti)
23	Eccezionale criticità della situazione da un punto di vista sociale e/o sanitario accertata e valutata dalla Commissione emergenza abitativa **(12)**	Punti 5

Specifiche e note esplicative relative alle condizioni di attribuzione del punteggio:
(1) Il punteggio non viene riconosciuto a coloro che, pur trovandosi a vivere in un alloggio impropriamente adibito ad abitazione in esito a procedure di sfratto, posseggono i requisiti per essere inseriti nella graduatoria sfratti. A questi, a seconda dei casi, viene riconosciuto il punteggio per sfratto morosità incolpevole o finita locazione .**(2)** Il contratto di locazione deve essere registrato e non deve essere in corso alcuna procedura di sfratto. Non deve essere presente morosità nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori. Sono inclusi i contratti di locazione in alloggi privati di "abitare supportato" su progetto della Salute Mentale ASL Toscana Nord-ovest. Sono altresì incluse le collocazioni ultra trimestrali presso affittacamere o alberghi a carico del richiedente.
(3) Il punteggio viene riconosciuto a partire dalla notifica del pignoramento del bene ai sensi dell'art. 555 codice procedura civile. **(4)** Il punteggio viene riconosciuto solo a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione per mancanza requisiti di subentro nel contratto di locazione. Non è riconosciuto a coloro che sono stati denunciati ai sensi art. 633 Codice penale per occupazione abusiva alloggi ERP e a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione in esito a cessione dell'alloggio stesso da parte dell'assegnatario decaduto dalla titolarità dell'alloggio per tale circostanza.**(5)** Il tempo decorre dal giorno di ingresso. La permanenza presso la struttura deve essere continuativa. Rientrano tra le strutture di accoglienza le sistemazioni provvisorie di emergenza abitativa del Comune di Livorno e quelle presso Enti del Terzo Settore. Rientrano tra le strutture gli alloggi supportati di proprietà comunale di Via della Giuncaiola e Via del Littorale, destinati all'accoglienza di persone in emergenza abitativa in carico alla Salute mentale adulti della ASL Toscana nord-ovest. **(6)** Il punteggio di sovraffollamento viene riconosciuto esclusivamente se residenti. **(7)** Per "nucleo monogenitoriale" si intende il nucleo familiare che presenta domanda di emergenza abitativa composto esclusivamente da un genitore con figli minori o fiscalmente a carico. **(8)** Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti con handicap od invalidità civile, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla situazione più grave e due punti in più per ogni componente portare di handicap od invalidità oltre il primo. **(9)** Il punteggio relativo all'anzianità e quello relativo all'invalidità civile/handicap non sono cumulabili tra loro quando si riferiscono alla stessa persona. E' possibile cumulare i punteggi (nei limiti indicati dalla nota n° 7) quando si riferiscono a soggetti diversi facenti parte dello stesso nucleo familiare. **(10)** Qualora il richiedente presenti più attestazioni ISEE, il punteggio verrà attribuito con riferimento al valore ISEE più alto. **(11)** Il punteggio di storicità è attribuibile solo a decorrere dal 20 giugno 2017, pertanto non avranno rilevanza le pregresse domande di emergenza abitativa. Per l'attribuzione del punteggio è richiesta la continuità della presenza in graduatoria.**(12)** Per essere riconosciuto tale punteggio deve essere fornita idonea documentazione il cui apprezzamento è valutato dalla Commissione emergenza abitativa. La Commissione è tenuta a motivare nel verbale della seduta le condizioni di criticità che determinano l'attribuzione del punteggio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

2. A parità di punteggio l'ordinamento avviene in base alla data di presentazione della domanda di emergenza abitativa.

Art. 9
Graduatoria sfratti

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alla percentuale di riserva di edilizia residenziale pubblica destinata dalla Legge regionale agli sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati **per finita locazione o morosità incolpevole**, ai sensi articolo 14 comma 2 lett. c) della Legge regionale. La condizione di morosità incolpevole non dovrà essere stata risolta attraverso l'accesso al Fondo nazionale di cui alla L. 124/2013 con il riconoscimento di contributi per la continuità di locazione e o il passaggio da casa a casa.
2. Gli elenchi di esecuzione degli atti di rilascio con la Forza Pubblica vengono trasmessi all'Amministrazione comunale periodicamente, di norma a cadenza bimestrale.
3. La Commissione emergenza abitativa individua, tra coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, i soggetti che posseggono i requisiti previsti dalla Legge regionale per accedere alla percentuale di riserva di alloggi ERP destinata agli sfratti per finita locazione o morosità incolpevole e che sono inseriti nell'elenco per l'esecuzione con la Forza pubblica.
4. Le istanze individuate sono collocate nella graduatoria sfratti sulla base dei seguenti criteri:

a) priorità per coloro il cui sfratto non sia stato ancora eseguito con ordinamento dal meno recente al più recente (sarà presa a riferimento la data di primo inserimento nel calendario UNEP per l'esecuzione con la forza pubblica);
b) in subordine nuclei familiari il cui sfratto sia stato già eseguito. Le istanze saranno ordinate sulla base dei seguenti criteri:
    i. un punto ogni sei mesi dalla data si esecuzione con la Forza pubblica dello sfratto;
    ii. a parità di punteggio sarà data priorità, secondo l'ordine:
        - nuclei in cui siano presenti portatori di handicap e/o invalidità civile;
        - nuclei in cui siano presenti minorenni
        - data presentazione della domanda.

4. Il richiedente permarrà nella graduatoria sfratti, anche successivamente all'esecuzione dello sfratto, fintanto non avrà trovato una soluzione abitativa stabile per il suo nucleo familiare, venendo meno la condizione di emergenza abitativa (a titolo esemplificativo contratto locazione 4+4 o concordato, ecc.).
5. L'esclusione dalla graduatoria emergenza abitativa comporta l'esclusione anche dalla graduatoria sfratti.

Art. 10
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri - email marcogiuri@studiogiuri.it - (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021).
Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del regolamento U.E.. 2016/679 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente avviso. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti (Legge Regionale Toscana 2/2019, Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019, Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e sociosanitarie.
I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. in questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. l'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento U.E. 2016/679.
La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l'improcedibilità dell'istanza di emergenza abitativa. (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento U.E 2016/679). Il Dirigente Settore politiche sociali e sociosanitarie è "responsabile del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di Sua competenza (ex art.6, comma. 2 del regolamento "misure organizzative per l'attuazione del regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Art. 11
Norma finale

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, Dott.ssa Elisabetta Cella.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana 2/2019, al *Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica* di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019, nonché al *Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa* del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021.

Livorno, 8/11/2021

IL DIRIGENTE
Settore Politiche sociali e sociosanitarie
Dott.ssa Arianna Guarnieri

Atto firmato digitalmente ai sensi normativa vigente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): fba29a3af1385872b1c1373a175d96ca9380bcfdc6d619a0d1a5b412a4230393

Firme digitali presenti nel documento originale

ARIANNA GUARNIERI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8226/2021
Data: 05/11/2021
Oggetto: AGGIORNAMENTO AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DEL DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA, APPROVATO CON D.G.C. N. 586/2021

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=809744ba132af2fb_p7m&auth=1

ID: 809744ba132af2fb

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Spazio riservato all'Ufficio

Data ricezione _____

Domanda n° _____

AL COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento SERVIZI AL CITTADINO
Settore Politiche sociali e sociosanitarie
Ufficio PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABBISOGNO ABITATIVO

(N.B. SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato/a a _____ **Prov./Stato** _____

il _____**Codice Fiscale** _____

domicilio_____ **tel/cell.** _____

C O N S A P E V O L E

della **responsabilità penale** prevista dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e ai sensi dell'art. 75 del citato decreto che prevede che nel caso di dichiarazioni non veritiere il dichiarante decada dal beneficio ottenuto, oltre che dell'art. 71 del medesimo decreto, in forza del quale il Comune di Livorno ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che la presente dichiarazione corrisponda a verità.

C H I E D E

una sistemazione abitativa di emergenza per il proprio nucleo familiare

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazione*) e 47 (*Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà*) del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

D I C H I A R A

che la composizione del nucleo familiare e la situazione economica dei membri è la seguente:

Cognome e nome	Data di nascita	Parentela o Relazione con richiedente	Codice fiscale	Stato civile
Il richiedente	/	/	/	

- **di essere residente a Livorno** oppure **di essere irreperibile all'anagrafe di Livorno ma presente sul territorio comunale** *(nel secondo caso allegare documentazione che dimostri la presenza sul territorio).*
- **di essere cittadino italiano o di Stato aderente all'Unione Europea oppure di essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata almeno annuale.**
- **che la situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è inferiore ad €. 13.000.**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

- **che il valore relativo alla possidenza mobiliare del nucleo familiare non è superiore ad €. 6.000 oppure che è compreso tra 6.001 e 15.000 ma si trova in una documentata e motivata condizione di emergenza abitativa.** Qualora alcuni componenti il nucleo possiedano una distinta attestazione ISEE, che tutte le attestazioni possedute rientrano in tali parametri.

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare **non possiedono titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Livorno (*La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019*);

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare **non possiedono titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero)

Oppure di essere proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e di ricorrere in una delle seguenti fattispecie (*barrare*):

☐ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

☐ alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni.

☐ alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

☐ titolare pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo è superiore al limite di 25.000,00 euro ai fini IMU/IVIE, di cui non si ha la disponibilità giuridica (allegare documentazione).

REQUISITI DI ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1 . Dichiara (requisiti di carattere generale per l'accesso all'ERP):

☐ che il richiedente è cittadino italiano o di Stato aderente all'Unione Europea oppure che titolare di carta di soggiorno o **permesso di soggiorno** di durata almeno **biennale** e che esercita **regolare attività di lavoro dipendente o autonomo.**

☐ che i componenti il nucleo familiare **non hanno subito condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la** pena detentiva non inferiore a **cinque anni** ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

☐ che il nucleo familiare **non supera il limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo** (*Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare a fini ISEE, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019*).

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare **non possiedono titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri**, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare **non possiedono titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV)** (*In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali*).

☐ l'assenza, da parte del sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici (*con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno*).

☐ l'assenza, da parte del sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare, di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 38 comma 3, lettere b), c), d), e) della Legge Regionale 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

☐ l'assenza, da parte del sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare, di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

2. Dichiara, inoltre, di trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni di accesso agli alloggi di ERP destinati all'emergenza abitativa:

a) SFRATTO FINITA LOCAZIONE O MOROSITA' INCOLPEVOLE

☐ sottoposto a sfratto esecutivo non prorogabile, inserito negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, intimato per finita locazione o per morosità incolpevole. Dichiara, inoltre, di essere o essere stato sottoposto a sfratto (*finita locazione/morosità incolpevole*)
con la FORZA PUBBLICA fissata per il **primo accesso** per il giorno _____

oppure che lo sfratto **è stato eseguito con la Forza pubblica** il giorno _____

b) ESPROPRIAZIONE INCOLPEVOLE

☐ provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata (decreto di trasferimento della proprietà) determinati dal mancato pagamento del mutuo per morosità incolpevole.

N.B. Il mancato pagamento del canone di locazione o di quota di mutuo dovrà essere stato determinato da una delle seguenti specifiche cause: perdita del lavoro per licenziamento; consistente riduzione orario lavoro a seguito di accordi sindacali o aziendali; cassa integrazione ordinaria o straordinaria; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate derivati da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

c) INTERVENTI SOCIO-TERAPEUTICI OD ASSISTENZIALI

☐ di usufruire di **interventi socio-terapeutici od assistenziali** (tra cui rientrano REI, Reddito di cittadinanza, presa in carico servizi sociali o socio-sanitari, ecc.). L'operatore di riferimento è _____
(*Medico/Assistente sociale*)

N.B. Per l'accesso alla percentuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle situazioni di cui sopra è necessario allegare la documentazione che attesta ciò che è dichiarato. ***Pertanto in assenza di documentazione l'accesso all'ERP non è riconosciuto.***

INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1) che la propria situazione abitativa è la seguente:

☐ dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione (*garage, fondi, dormitori, locali non destinati ad abitazione, SEFA, ecc.)*. Specificare dove _____
☐ provvedimento di SFRATTO PER MOROSITA' convalidato ma non ancora eseguito. (*allegare documentazione*)
☐ PIGNORAMENTO dell'abitazione di proprietà (*allegare documentazione*)
☐ SFRATTO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE convalidato ma non ancora eseguito (*allegare documentazione*)
☐ RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO
☐ inserimento presso STRUTTURE DI ACCOGLIENZA per l'emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica con decorrenza dal giorno _____ indicare quale: _____
☐ dimora in una ABITAZIONE dichiarata ANTIGIENICA da parte della ASL (*allegare documentazione*)
☐ condizione di SOVRAFOLLAMENTO (*oltre 2 persone a vano utile, ossia esclusi cucina e servizi*)
☐ abitazione in alloggio in AFFITTO PRIVATO con canone locazione registrato superiore ad un terzo indicatore ISEE (*allegare contratto di locazione)*.
☐ OCCUPAZIONE NON AUTORIZZATA ALLOGGIO ERP ai sensi art. 34 LRT. 96/1996 oppure art. 37 L.R. 2/2019 per mancanza requisiti di subentro nel contratto di locazione (*N.B. Esclusi i casi di cessione non autorizzata alloggio ERP e i casi di occupazione abusiva cd. "da sfondamento". Questi devono barrare la casella sottostante*).
☐ OCCUPAZIONE ABUSIVA alloggio ERP penalmente rilevante ai sensi art. 633 C.p. od occupazione a seguito CESSIONE non autorizzata alloggio ERP (*N.B. Tale condizione non determina il riconoscimento di alcun punteggio per la situazione abitativa ma ha carattere informativo*).
☐ OSPITALITA' TEMPORANEA presso (*nome e cognome*): _____, specificare se parente o conoscente: _____ (*il punteggio non viene attribuito se parenti entro il 2° grado*)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

2) (*se nucleo monogenitoriale*) **che i figli, maggiorenni, a carico fiscalmente del sottoscritto/a sono i seguenti:**

(Nome e cognome) _____(Nome e cognome) _____

3) ☐ **di allegare invalidità civile superiore al 67% oppure attestazione handicap.**

Il sottoscritto chiede che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente istanza sia inoltrata al seguente indirizzo *(da specificare solo se diverso dalla residenza anagrafica):*

Comune di Livorno, indirizzo _____ n. _____ CAP _____

Data _____ **Firma del dichiarante _____**

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO

Il sottoscritto esprime il proprio consenso agli accertamenti che l'Amministrazione comunale riterrà necessari al fine di verificare la propria situazione personale e/o familiare, anche tramite la Polizia Municipale oppure i servizi socio-sanitari o specialistici, ove venga accertata una presa in carico da parte di questi ultimi.

Data _____ **Firma per il consenso _____**

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Il titolare del trattamento è il comune di Livorno, piazza del municipio 1, 57123 Livorno, tel. 0586/820111 (centralino) – pec: comune.livorno@postacert.toscana.it. Si comunica che con ordinanza n° 77 del 13/04/2021 la società CONSOLVE s.r.l. è stata designata quale nuovo Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Livorno il cui incaricato per la funzione è l'avv. Marco Giuri mail: marcogiuri@studiogiuri.it . Il titolare tratta i dati personali qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del regolamento U.E.. 2016/679 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente avviso. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti (Legge Regionale Toscana 2/2019, *Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica* di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019, *Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa* del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 586/2021).Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e sociosanitarie. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. in questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. l'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento U.E. 2016/679. La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l'improcedibilità dell'istanza di emergenza abitativa. (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento U.E. 2016/679). Il Dirigente Settore politiche sociali e sociosanitarie è "responsabile del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di Sua competenza (ex art.6, comma. 2 del regolamento "misure organizzative per l'attuazione del regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Data _____ **Firma per presa visione/consenso _____**

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. .....

della cui identità mi sono accertato personalmente.

Data ..... Firma del ricevente ..... *(apporre firma leggibile, timbro personale, timbro dell'Ufficio)*

OPPURE La presente domanda è presentata a mezzo terzi.....

***(In questo caso allegare alla domanda copia di un documento di identità del richiedente*)**

Data..... Firma del ricevente .....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 8dafedbda4c1c42a7bd728216dbc7078e881d9d7ac4d99e587218cf9e703554e

Firme digitali presenti nel documento originale

ARIANNA GUARNIERI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8226/2021
Data: 05/11/2021
Oggetto: AGGIORNAMENTO AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DEL DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA, APPROVATO CON D.G.C. N. 586/2021

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=bb4adedfc85adb0a_p7m&auth=1

ID: bb4adedfc85adb0a

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Allegato al modulo domanda emergenza abitativa

COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento SERVIZI AL CITTADINO
Settore Politiche sociali e sociosanitarie

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EMERGENZA ABITATIVA

OGGETTO DEL LA DOMANDA

Attraverso la domanda di emergenza abitativa il cittadino che si trova ad affrontare una grave situazione di emergenza abitativa, chiede all'Amministrazione comunale una sistemazione abitativa per sé ed il suo nucleo familiare.

L'accesso potrà avvenire solo in presenza dei requisiti richiesti e limitatamente alle risorse disponibili.

La Commissione emergenza abitativa del Comune di Livorno valuta le domande e, ove disponibili sistemazioni abitative destinate all'emergenza abitativa, assegna le stesse ai soggetti aventi titolo sulla base del "Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021 e del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019.

Le sistemazioni abitative di emergenza sono conferite "provvisoriamente". La Commissione emergenza abitativa, per motivate esigenze, ha facoltà di modificare la collocazione del nucleo familiare del richiedente.

La tipologia di sistemazioni possibili sono le seguenti:

a) alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) destinati ad alcune categorie di soggetti che si trovano in una condizione di emergenza abitativa per specifiche circostanze (esempio sfratto morosità incolpevole o finita locazione, esproprio, soggetti fruenti interventi socio-assistenziali);
b) locali od unità abitative di proprietà dell'Amministrazione comunale destinati all'emergenza abitativa;
c) posti-letto presso i Centri di accoglienza o presso altre strutture di ospitalità a disposizione dell'Amministrazione comunale e destinate all'emergenza abitativa
d) soluzioni di *cohousing* o di coabitazione in alloggi a disposizione dell'Amministrazione comunale
e) alloggi autonomi o altre sistemazioni a disposizione dell'Amministrazione comunale, anche temporaneamente.

ATTENZIONE

Decorso DUE ANNI dalla sua presentazione, la domanda, ove non rinnovata, viene archiviata d'ufficio e il richiedente ESCLUSO dalla graduatoria. IL RINNOVO DELLA DOMANDA DEVE ESSERE FATTO OGNI ANNO. Il richiedente DEVE AGGIORNARE la domanda ad ogni variazione rilevante della propria condizione abitativa e/o familiare.

L'ATTESTAZIONE ISEE DEVE ESSERE RINNOVATA ANNUALMENTE. IL MANCATO RINNOVO COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

REQUISITI DI ACCESSO

- Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso della residenza del Comune di Livorno oppure se irreperibile all'anagrafe di Livorno dovrà documentare la presenza sul territorio comunale. E' ammesso ogni mezzo di prova esclusa la prova testimoniale.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/5 - 05/11/2021 13:43:26 - Determinazione N.8226/2021 - Data 05/11/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

- a) Per accedere all'Edilizia residenziale pubblica è richiesta la Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea oppure titolarità carta di soggiorno o di permesso per soggiornanti di lungo periodo oppure permesso di soggiorno di validità almeno biennale ed esercizio regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.
  b) Per accedere alle altre sistemazioni abitative di emergenza è sufficiente il possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno annuale (art. 41 D.Lgs. 286/1998 s.m.i. - Testo unico immigrazione).

- La situazione economica **deve risultare non superiore alla soglia di euro 13.000,00 di valore ISEE** (determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159).
  Inoltre **il valore relativo alla "possidenza mobiliare" indicato nell'ISEE deve essere inferiore ad € 15.000, ma coloro che possiedono un patrimonio mobiliare ai fini ISEE superiore ad €. 6000 dovranno documentare la propria condizione di emergenza abitativa (circostanze che hanno determinato la contrazione dei depositi e assenza di risorse sufficienti alla reperimento autonomo di una sistemazione abitativa).** A titolo esemplificativo potranno essere prodotte attestazioni relative alla consistenza del patrimonio mobiliare attuale e storico (movimenti ultimo biennio), nonché documentazione relative alle eventuali spese sostenute dal nucleo familiare. La Commissione emergenza abitativa valuterà la documentazione e si esprimerà in merito all'ammissibilità dell'istanza.
  Tutti i componenti il nucleo familiare richiedente devono possedere un'attestazione ISEE in corso di validità, **priva di difformità,** al momento della presentazione della domanda. Ove i componenti del nucleo familiare richiedente facciano riferimento ad attestazioni ISEE diverse, il valore di ciascun ISEE deve essere inferiore ai parametri richiesti.

- **Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero.**

  Nel caso di titolarità pro-quota di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo, di pignoramento, abitazione di proprietà assegnata al coniuge in sede di separazione giudiziale o di divorzio, il richiedente dovrà presentare la relativa documentazione. L'inagibilità dell'alloggio di proprietà disposta con ordinanza sindacale può essere autocertificata, poiché la documentazione sarà acquisita d'ufficio.
  Per la valutazione della eventuale **situazione di sovraffollamento,** come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019, nel caso di immobili posseduti entro 50 km dal comune di Livorno, si consiglia di allegare la documentazione utile all'istruttoria (attestazioni ASL al cui interno sia indicata la struttura dell'immobile e il dimensionamento degli ambienti, oppure planimetrie/documenti utili con rilievi tecnici dai quali accertare tali aspetti).
  Ai sensi della Legge regionale, la condizione di sovraffollamento si verifica quando nell'alloggio risiedono **complessivamente due o più persone a vano utile.** Ad esempio per un'abitazione di due vani si ha sovraffollamento quando vi abitano 4 persone e oltre; nel caso di tre vani, quando vi abitano 5 persone e oltre, di 4 vani se vi abitano 6 persone e oltre, ecc.
  Per "vano utile" la legge regionale intende:
  "*per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di superficie inferiore a quattordici metri quadrati, ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. È altresì considerata equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari o superiore a nove metri quadrati e inferiore a diciotto metri quadrati. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani indivisi, ciascuno dei quali di superficie pari o superiore a ventotto metri quadrati, il numero dei vani effettivi corrispondenti viene calcolato dividendo per quattordici la superficie complessiva espressa in metri quadrati, e approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a nove metri quadrati.*
  L'alloggio mono-stanza è comunque considerato equivalente a un vano per la parte di superficie dello stesso non superiore a ventotto metri quadrati, approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a nove metri quadrati".

- **VALORE IVIE**
  L'IVIE è Imposta sul Valore Immobili Estero. Coloro che richiedono l'ISEE sono tenuti a dichiarare anche il valore IVIE degli immobili situati all'estero dei quali si detiene diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione. Non è necessario presentare alcun documento del paese ove sono situati, ma l'autocertificazione e l'attestazione ISEE fanno fede di quanto dichiarato, con le conseguenze penali ed amministrative in caso di dichiarazione mendace.
  L'Amministrazione comunale ha facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/5 - 05/11/2021 13:43:26 - Determinazione N.8226/2021 - Data 05/11/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Coloro che sono titolari dei suddetti diritti su immobili all'estero sono tenuti a darne dichiarazione all'interno della DSU presentata per l'ISEE, affinché ne venga calcolato il valore ai fini IVIE. Si raccomanda particolare attenzione a tale aspetto per la rilevanza penale di eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci delle dichiarazioni sostitutive. **Si consiglia di rivolgersi al proprio Centro assistenza fiscale (CAF) di fiducia o all'Agenzia delle entrate per i chiarimenti in merito sia agli aspetti fiscali che dichiarativi.**

- **Specifiche relative all'accesso all'Utilizzo autorizzato di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).**
  Per poter accedere all'utilizzo temporaneo di un **alloggio di edilizia residenziale pubblica** occorrono **TUTTI** i seguenti requisiti:
  1. possedere i requisiti più restrittivi per l'accesso all'emergenza abitativa previsti dal disciplinare (riferiti all'ISEE, al patrimonio mobiliare, alla residenza da due anni a Livorno e da almeno 5 anni in Toscana);
  2. possedere tutti i requisiti di accesso all'ERP previsti dalla legge regionale 2/2019 ;
  3. trovarsi in almeno in una delle condizioni di emergenza abitativa cui sono destinati gli alloggi ERP: sfratto per finita locazione o morosità incolpevole, espropriazione dell'immobile di proprietà per omesso pagamento incolpevole del mutuo, fruire di interventi socio-assistenziali o terapeutici.

MODULO DI DOMANDA E DOCUMENTI ALLEGATI: INFORMAZIONI GENERALI

- Gli stati e le qualità personali del Richiedente possono essere dichiarate in modo sostitutivo, tramite autocertificazione o atto notorio, rese **esclusivamente** attraverso il modulo di domanda predisposto dal Comune di Livorno.

- I documenti che non possono essere sostituiti con autocertificazioni e che occorre presentare necessariamente in originale o in copia conforme all'originale, sono quelli rilasciati da autorità sanitarie (certificato d'invalidità, certificato di alloggio attestante l'alloggio improprio e con barriere architettoniche) e, per gli stranieri non comunitari, i documenti rilasciati dalle Autorità dei rispettivi Stati di appartenenza.

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE

- **PER IL CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO**
  Copia del certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare, in caso di stati, qualità personali e fatti di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, **non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.**

- **QUALORA IN POSSESSO DEL RICHIEDENTE:**
  - ✔ Certificato rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente attestante una situazione di grave disagio abitativo nell'alloggio di residenza consistente nella **Abitazione effettiva e continuativa, in ambienti antigienici e/o impropriamente adibiti ad abitazione**, aventi caratteristiche tipologiche o igienico- sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione (alloggio improprio).
    La suddetta richiesta di certificazione deve essere rivolta all'Azienda USL - Sezione Igiene e Sanità pubblica – Borgo S. Jacopo, 59 – Livorno – Tel. 0586/223577.
  - ✔ **Certificato rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente attestante la condizione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite.**
  - ✔ **Copia del contratto di locazione** stipulato a norma di legge nonché copia di **almeno 3 ricevute** attestanti il pagamento dell'importo del canone mensile. Il contratto di locazione deve essere stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Al momento dell'accesso ad una sistemazione abitativa dovrà essere prodotta la documentazione comprovante l'assenza di morosità nel pagamento del canone di locazione (dichiarazione del locatore). Per il riconoscimento del punteggio è necessario che il canone annuale di locazione previsto dal contratto sia superiore ad 1/3 del valore ISEE di riferimento.
  - ✔ Fotocopia della **documentazione relativa alla separazione legale** dei coniugi (ad es. omologa di separazione, atti del Tribunale, ecc.) con obbligo di rilascio dell'alloggio.
  - ✔ **Copia degli atti di sfratto o di espropriazione forzata**. Sono inoltre utili: copia atti relativi al primo accesso con Forza pubblica; copia attestazioni relative all'avvenuta esecuzione dello sfratto con la Forza pubblica.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/5 - 05/11/2021 13:43:26 - Determinazione N.8226/2021 - Data 05/11/2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

DOCUMENTI CHE SI CONSIGLIA DI ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- Per gli stranieri extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Se in attesa di rinnovo, copia della documentazione attestante la richiesta di rinnovo.
- Documentazione attestante l'indisponibilità della proprietà su immobili ad uso abitativo, in caso di titolarità pro quota di diritti reali o di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale. A tale proposito si specifica quanto segue " *Il concetto di indisponibilità ... si riferisce all'**impossibilità oggettiva di abitare un alloggio** da parte del soggetto richiedente, o in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione giudiziale, o in quanto l'interessato ha sullo stesso soltanto la titolarità pro-quota di un diritto reale e pertanto non ne ha la **piena fruibilità.** Pertanto la suddetta "indisponibilità" non è rilevabile nel caso i cui l'alloggio risulti comunque occupato dal soggetto richiedente".*
- **Titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV)**
  Qualora si possieda un autoveicolo di potenza superiore a quella indicata non si potrà accedere all'edilizia residenziale pubblica, a meno che non si dimostri che è necessario per l'attività lavorativa, producendo idonea documentazione. In casi particolari, quali automezzi necessari per rispondere ad esigenze specifiche di persone portatrici di handicap, si consiglia di allegare la documentazione relativa che verrà valutata dalla Commissione emergenza abitativa.
- Attestazione relativa all'attuale inserimento in strutture di accoglienza pubbliche o private (privato-sociale), con indicazione della data di ingresso.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nella compilazione del modulo di domanda si raccomanda di leggere attentamente, scrivere in modo leggibile e chiaro, barrare le caselle che interessano ogni qual volta si possiedono i requisiti o le condizioni richieste.

- **TABELLA NUCLEO FAMILIARE**
  Negli spazi indicati specificare nome e cognome, data di nascita, relazione con il richiedente (parentela, convivenza, altro), codice fiscale Nello spazio dedicato allo "stato civile" indicare se : celibe/nubile, coniugato, divorziato, separato legalmente, vedovo, convivente, unione civile. Per esigenze di spazio si potrà ricorrere a sigle sintetiche (es. CEL./NUB; CONG; DIV; SEP; VED; CONV.; U.C.).

- **Dichiarazione sostitutiva**
  Il modulo di domanda presenta delle parti precompilate (indicate con i punti) relative a requisiti assolutamente necessari la cui assenza preclude la possibilità di accesso all'emergenza abitativa, e delle parti contrassegnate con le caselle da barrare relative ad aspetti che presentano più opzioni possibili (come ad esempio nel caso di presenza/assenza di diritti di proprietà) oppure relativi alle condizioni di accesso all'edilizia residenziale pubblica o a quelle di attribuzione del punteggio. Alcune caselle hanno carattere esclusivamente informativo. Si raccomanda di leggere con attenzione ogni periodo e di barrare le caselle solo quando si rientra nella condizione richiesta. La completa e corretta compilazione della domanda è fondamentale a fini istruttori. **L'Amministrazione comunale offre attraverso il Centro di ascolto per l'emergenza abitativa un servizio gratuito di sostegno e consulenza per la compilazione. Il cittadino potrà comunque scegliere indifferentemente anche le altre modalità di consegna dell'istanza indicate nell'avviso (diretta all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, raccomandata A/R, invio tramite PEC).**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 407bd65c0690e05b105da961728202aba238e732b29632c2f6c002706e58ab65

Firme digitali presenti nel documento originale

ARIANNA GUARNIERI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8226/2021
Data: 05/11/2021
Oggetto: AGGIORNAMENTO AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DEL DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA, APPROVATO CON D.G.C. N. 586/2021

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=813e79d679554540_p7m&auth=1

ID: 813e79d679554540

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

COMUNE DI LIVORNO

PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABISOGNO ABITATIVO
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

DETERMINAZIONE N. 8226 DEL 05/11/2021

Oggetto: AGGIORNAMENTO AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DEL DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA, APPROVATO CON D.G.C. N. 586/2021

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione di Giunta comunale n. 586 del 29 ottobre 2021 è stato modificato il Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa approvato con deliberazione n. 149/2020;

Dato atto che l'avviso pubblico per l'emergenza abitativa, approvato con determinazione 1910 del 28/3/2020, prevede la possibilità di presentare domanda di emergenza abitativa in ogni momento dell'anno partecipando ad un bando di natura aperta (senza scadenza);

Considerato che le modifiche apportate attengono, tra le altre, ai requisiti di accesso e alle condizioni di attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria;

Considerato che l'Avviso pubblico ha la finalità di informare la cittadinanza delle intervenute modifiche al sistema di accesso all'emergenza abitativa e di permettere agli aventi titolo di presentare istanza, sulla base dei requisiti richiesti, permettendo la predisposizione delle relative graduatorie;

Ravvisata, alla luce delle nuove disposizioni, la necessità di aggiornare l'Avviso pubblico e la relativa modulistica, pubblicato nella sezione dedicata della Rete civica;

Dato atto che l'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo ha predisposto l'Avviso pubblico e la modulistica che verrà adottata per la presentazione delle domande di emergenza abitativa a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire idonea pubblicità, pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi;

Individuato il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento nel Responsabile dell'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, che ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del D. Lgs. n. 267/00;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020 recante ad oggetto: *"Riorganizzazione dell'ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente deliberazione G. C. n.* 175/2020*"*;

- la determina del Direttore Generale n. 2620 del 31/3/2021 ad oggetto: *"RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE – ORGANIGRAMMA IN VIGORE DAL 01/04/2021 - MODIFICHE AL FUNZIONIGRAMMA APPROVATO CON DETERMINA N. 8935/2020 ;*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

- l'Ordinanza sindacale n. 319 del 01/10/2019 con riferimento all'affidamento dell'incarico dirigenziale del Settore Politiche sociali e sociosanitarie alla Dott.ssa Arianna Guarnieri con decorrenza dal giorno 1 ottobre 2019 fino al 31/12/2022;

- la determinazione dirigenziale n° 8051 del 25/10/2019, di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, con decorrenza dal 25/10/2019 fino al 24/10/2022;

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1) di approvare l'Avviso pubblico per l'accesso all'emergenza abitativa, il cui testo viene allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante;

2) di approvare il modulo di domanda di emergenza abitativa, il cui testo viene allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante;

3) di approvare il documento “Informazioni per la presentazione della domanda”, il cui testo viene allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante;

4) di dichiarare che il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 30 giorni consecutivi;

5) di dare incarico al Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo di provvedere agli adempimenti successivi alla presente determinazione;

6) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ai competenti organi giurisdizionali nei termini di legge.

Atto firmato digitalmente dalla Dirigente del Settore Politiche Sociali e sociosanitarie.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
GUARNIERI ARIANNA / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 0574d4dc34ae6a63735e1ac8502b9d208bb6ff29e148609157eedef93e940050

Firme digitali presenti nel documento originale

ARIANNA GUARNIERI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8226/2021
Data: 05/11/2021
Oggetto: AGGIORNAMENTO AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DEL DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA, APPROVATO CON D.G.C. N. 586/2021

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9a3c0fc66d214fea_p7m&auth=1

ID: 9a3c0fc66d214fea

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento Servizi alla Città
Politiche sociali e sociosanitarie

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA

ai sensi Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021, è stato approvato il nuovo Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa.

Si evidenzia che sono state modificate alcune condizioni di attribuzione del punteggio per la graduatoria di emergenza abitativa nonché il requisito di accesso relativo alla residenza sul territorio comunale. Inoltre, decorsi due anni dalla data di presentazione della domanda, in assenza di rinnovo, si procederà all'esclusione della stessa dalla graduatoria di emergenza abitativa.

Le istanze di emergenza abitativa presentate dal 26 giugno 2017 ad oggi che sono inserite nelle graduatorie di emergenza abitativa e sfratti saranno ricollocate d'ufficio in graduatoria sulla base delle nuove disposizioni approvate dalla Giunta comunale.
Si ricorda che è possibile presentare domanda di emergenza abitativa in ogni momento dell'anno.
Le domande pervenute saranno inserite nella graduatoria emergenza abitativa, e ove presenti i requisiti in quella sfratti, entro 60 giorni dalla loro presentazione.
Le graduatorie, dal momento della loro formazione, sono soggette a periodici aggiornamenti, di norma a cadenza bimestrale. La Commissione emergenza abitativa esamina le domande, le inserisce in graduatoria sulla base del punteggio e dei criteri di priorità previsti dal disciplinare per l'emergenza abitativa.
A seguito dell'inserimento di nuove domande o dell'aggiornamento dei relativi punteggi, il collocamento in graduatoria del richiedente potrà subire cambiamenti.

Art. 1

Requisiti e condizioni per l'accesso all'emergenza abitativa

1. Per presentare domanda di emergenza abitativa, è necessario il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare in favore dei quali si presenta istanza,con esclusione della lettera b) del comma 2 del presente articolo, che devono essere posseduta dal solo richiedente :

a) **possesso della Cittadinanza Italiana** o di uno Stato aderente all'**Unione Europea**.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno annuale (art. 41 D.Lgs. 286/1998 s.m.i.);

b) **residenza anagrafica** nel Comune di Livorno, o, nel caso di irreperibilità anagrafica nel Comune di Livorno, documentata presenza sul territorio comunale**;**
c) Indicatore di situazione economica equivalente **(ISEE) non superiore a € 13.000;**
d) **patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE non superiore ad € 6.000 oppure fino a 15.000 se ritenute ammissibili dalla Commissione emergenza abitativa.** L'ammissibilità delle istanze di coloro che presentano un patrimonio mobiliare superiore ad €. 6.000 ed inferiore ad €. 15.000, sarà valutata previo accertamento di una documentata e motivata situazione di emergenza abitativa.
e) **assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Livorno (*La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019*);
f) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero)

Possono presentare domanda di emergenza abitativa coloro che sono proprietari di un solo immobile ad uso abitativo se rientrano in una delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni.
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Possono presentare domanda i titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso degli altri requisiti previsti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

2. I requisiti di accesso devono essere posseduti dal momento della presentazione dell'istanza fino all'avvio del procedimento di autorizzazione all'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza.

Art. 2
Definizione di nucleo familiare

1. Per l'accesso ad una sistemazione di emergenza abitativa si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, sono indicati dallo stesso come componenti nel modulo di domanda.
2. Per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica si fa riferimento alla definizione di nucleo familiare di cui all'articolo 9 della legge regionale 2/2019.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Art. 3
Domanda di emergenza abitativa

1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.
2. Il richiedente si avvale dell'autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000.
3. I cittadini non aderenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.
4. Al di fuori di questi casi, i cittadini non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
5. In tutti gli altri casi le qualità e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
6. Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria e di accertare la presenza dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale, in presenza delle relative condizioni, il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;
b) provvedimento esecutivo di sfratto, sfratto per finita locazione, provvedimento di pignoramento ai sensi art. 555 c.p.c.;
c) se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio;
d) certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio o abitazione in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione;
e) contratto di locazione;
f) documenti utili per valutare la morosità incolpevole o l'inadempimento al pagamento del mutuo per uno dei motivi indicati dall'art. 14 comma 3 della Legge regionale 2/2019, nello specifico:
   - perdita del lavoro per licenziamento;
   - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
   - cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
   - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
   - cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
   - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

7. Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l'interessato la stessa sarà considerata irricevibile.
8. Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale. Qualora non provveda al rinnovo della domanda, decorsi due anni dalla sua presentazione, l'istanza verrà esclusa d'ufficio dalla graduatoria ed archiviata.
9. L'attestazione ISEE deve essere rinnovata ogni anno. Il mancato rinnovo dell'attestazione comporta l'esclusione dalla graduatoria di emergenza abitativa.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Art. 4
Termini, distribuzione e modalità di presentazione delle domande

1. Il cittadino potrà presentare o aggiornare la domanda di emergenza abitativa in qualsiasi momento dell'anno.
2. I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

a) **Centro di ascolto per l'emergenza abitativa**, sito in Via G. M. Terreni 9, 1° piano. Tel 0586/400130. Orario di ricevimento: Martedì - Giovedì – venerdì 9,30 – 12,30 - Mercoledì solo su appuntamento: 14:30 – 16:30.
b) Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Livorno, ubicato in Piazza del Municipio, n.1;
c) Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, ubicato in Via Pollastrini, 1 - Piano secondo;
d) Sito istituzionale del Comune di Livorno: http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp.

3. Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno **esclusivamente** nelle forme di seguito indicate:

- Consegna a mano_presso **Centro di ascolto per l'emergenza abitativa**, sito in Via del Porticciolo 6, Tel 0586/1581342. *Orario di ricevimento:* Martedì - Giovedì e Venerdì 9,30 – 12,30 - Mercoledì solo su appuntamento: 14:30 – 16:30. **Opzione consigliata per ricevere guida alla compilazione**.
- Consegna a mano presso l'*Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo* del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo.

  Orario Ufficio: **Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00**
  Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

- Spedite con *raccomandata postale A.R.* indirizzata a: Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 – LIVORNO (LI). In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.
  La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.
- Inviate *tramite PEC* alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it**.** In questo caso l'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.

Art. 4 bis
Disposizioni temporanee modalità di presentazione delle domande emergenza COVID -19

1. Qualora venga disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, sarà possibile presentare domanda di emergenza abitativa anche via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: casa@comune.livorno.it.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta e alla stessa dovrà essere allegato documento d'identità del richiedente, oltre che la documentazione ritenuta necessaria all'accertamento dei requisiti di accesso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

e delle condizioni di attribuzione del punteggio.
3. La ricevuta di consegna della mail non costituisce attestazione valida di consegna dell'istanza. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo risponderà via mail comunicando l'effettiva ricezione della domanda e il numero identificativo alla stessa attribuito.
4. Al di fuori dell'ipotesi di chiusura al pubblico degli uffici dipendenti dall'emergenza sanitaria COVID-19, le istanze presentate via mail ordinaria saranno considerate irricevibili.

Art. 5
Accertamenti

1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.
Ferme restando **le sanzioni penali** previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante **decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato** sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
2. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria della domanda per l'individuazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio.
3. Al fine di valutare l'attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.
4. Qualora, successivamente all'inserimento in graduatoria dell'istanza, vengano accertate d'ufficio cause di esclusione o la perdita di requisiti di accesso, la stessa verrà esclusa al primo aggiornamento utile. E' salva la possibilità per il richiedente di presentare opposizione entro 30 gg. dalla pubblicazione.

Art 6 Accesso utilizzo autorizzato alloggi ERP

1. Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio ERP coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa secondo le modalità indicate nel presente avviso, che presentino oltre i requisiti previsti dalla L.R 2/2019 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, anche quelli previsti per l'accesso all'emergenza abitativa, ove maggiormente restrittivi. Pertanto **oltre** ai requisiti indicati all'articolo 1 del presente avviso, dovranno essere posseduti anche i seguenti requisiti indicati dalla Legge regionale:

a) **da parte del solo richiedente:** cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea oppure che titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata almeno biennale e regolare attività di lavoro dipendente o autonomo.
b) Da parte di tutti i componenti il nucleo:
   i. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

ii. assenza di patrimonio mobiliare ed immobiliare di valore complessivo superiore ad €. 40.000,00 euro (*Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare a fini ISEE, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019*).
iii. assenza di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
iv. assenza di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV) (*In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali*).
v. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici (c*on esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno*).
vi. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 38 comma 3, lettere b), c), d), e) della Legge Regionale 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
vii. assenza di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

2. Il Comune di Livorno destina fino al 40% degli alloggi di ERP che pervengono annualmente in disponibilità a favore di nuclei familiari che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da:

a) **sfratti esecutivi non prorogabili**, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per **finita locazione o per morosità incolpevole** come definita dalla Legge regionale 2/2019;
b) provvedimenti di **espropriazione forzata** a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata, determinata dai motivi di incolpevolezza definiti dalla Legge regionale 2/2019. Per l'accesso alla riserva dovrà essere intervenuto il decreto di trasferimento della proprietà del bene espropriato ai sensi art. 586 c.p.c..
c) **soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare.**

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) (morosità incolpevole) e b) (espropriazione), l'utilizzo dell'alloggio di ERP è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti specifiche cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

4. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa avviene, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio, attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.
6. L'accesso all'edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere da b) e c) del comma 2 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria emergenza abitativa.
7. L'accesso all'edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria sfratti.
8. Per il procedimento di assegnazione si applica l'articolo 29 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n° 65/2019.
9. L'alloggio pervenuto in disponibilità verrà assegnato attraverso scorrimento di graduatoria al nucleo familiare la cui consistenza numerica dei componenti sia uguale al numero massimo di componenti per non incorrere in sovraffollamento. Per motivate esigenze, previo parere della Commissione emergenza abitativa, fermo restando il rispetto della normativa regionale, sarà possibile derogare al suddetto rapporto vani/persone.
10. Ad ogni soggetto avente titolo all'utilizzo autorizzato verrà proposto un solo alloggio idoneo ai sensi dell'art 12 comma 4 della Legge regionale.
11. La rinuncia ingiustificata alla proposta di un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare comporterà l'esclusione dalla graduatoria per un periodo di due anni decorrenti dalla data della rinuncia. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

Art 7
Accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa non di Edilizia residenziale pubblica

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alle risorse destinate dal Comune di Livorno all'emergenza abitativa che non hanno una natura di edilizia residenziale pubblica (quali posti letto, Centri di accoglienza, alloggi in coabitazione, alloggi autonomi non classificati ERP).
2. Al fine di individuare i beneficiari delle sistemazioni abitative di emergenza non aventi natura di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Commissione emergenza abitativa tiene conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.
3. Per le finalità del presente articolo la graduatoria emergenza abitativa costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti.
4. La decisione della Commissione emergenza abitativa in merito all'ammissibilità dei soggetti alle sistemazioni abitative disponibili sarà esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzione accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all'emergenza abitativa. La Commissione, nella sua valutazione, potrà tener conto di particolari e documentate situazioni di urgenza a provvedere (presenza di situazioni di fragilità, imminenza esecuzione provvedimenti di rilascio, ecc.).
5. L'accesso alle sistemazioni di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora il richiedente, in possesso dei requisiti di accesso all'ERP, rinunci alla proposta di una sistemazione abitativa non di ERP, permarrà in graduatoria ai soli fini dell'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
7. Il richiedente che non è in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e che rinuncia senza idonea motivazione alla proposta di una sistemazione abitativa non ERP, idonea al nucleo familiare, sarà

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

escluso dalla graduatoria. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

Art. 8
Graduatoria emergenza abitativa

1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella "*graduatoria emergenza abitativa*" sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate nella tabella e nelle note esplicative che seguono:

ALLEGATO A DISCIPLINARE – CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA		**PUNTI**
1	Dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, comunque accertata (**non cumulabile con i criteri da 2 a 11) (1)**	Punti 5
2	Sfratto per morosità incolpevole	Punti 4
3	Abitazione in alloggio in affitto privato con canone di locazione registrato superiore a 1/3 indicatore ISEE (**non cumulabile con i criteri 2-6-8) (2)**	Punti 3
4	espropriazione forzata **(3)**	Punti 4
5	provvedimento separazione con obbligo di rilascio	Punti 1
6	Sfratto finita locazione	Punti 2
7	Occupazione non autorizzata alloggio ERP per mancanza requisiti subentro contratto di locazione – obbligo di rilascio ex art. 34 L.R. 96/1996 oppure art. 37 L.R**. 2/2019 (4)**	Punti 2
8	Sfratto per morosità o inadempimento contrattuale dal momento della convalida oppure rilascio alloggio di servizio, non ancora eseguiti	Punti 2
9	Inserimento presso strutture di accoglienza per l'emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica **(5) - (non cumulabile con i criteri 10-11)**	5 punti + 1 punto per ogni anno di inserimento, fino a un massimo di 10 punti
10	Antigienicità dell'alloggio certificata dalla Azienda sanitaria locale	Punti 2
11	sovraffollamento alloggio (oltre 2 persone a vano utile, ossia ogni vano esclusi cucina e servizi) oppure ospitalità temporanea in coabitazione con altro nucleo familiare, esclusi i nuclei familiari legati tra loro da rapporti di parentela fino al secondo grado, accertata dal Comune **(6)**	Punti 2
12	Minorenni presenti nel nucleo	2 punti per ogni minore (max 6 punti)
13	Nucleo monogenitoriale composto da figli minori o fiscalmente a carico **(6)**	Punti 2
14	Invalidità civile con accompagnamento o handicap grave art 3 comma 3 L. 104/1992 **(7)**	Punti 5 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

15	Invalidità civile 100% o handicap art 3 comma 1 L. 104/1992 **(8)**	Punti 4 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)
16	Invalidità civile uguale o superiore 67% oppure indennità di frequenza minori invalidi civili	Punti 3
17	Presenza nel nucleo di soggetti con età superiore a 75 anni **(non cumulabile con i criteri 14-15-16) (9)**	Punti 2
18	Presenza nel nucleo di soggetti con età compresa tra i 65 e i 75 anni **(non cumulabile con i criteri 14-15-16) (9)**	Punti 1
19	Attestazione ISEE inferiore a € 3.000 **(10)**	Punti 4
20	Attestazione ISEE compresa tra 6.999 e € 3.000 **(10)**	Punti 3
21	Attestazione ISEE compresa tra € 13.000 e gli € 7.000 **(10)**	Punti 2
22	Storicità della domanda di emergenza abitativa **(11)**	2 punti per ogni anno di presenza dal momento della domanda (max 8 punti)
23	Eccezionale criticità della situazione da un punto di vista sociale e/o sanitario accertata e valutata dalla Commissione emergenza abitativa **(12)**	Punti 5

Specifiche e note esplicative relative alle condizioni di attribuzione del punteggio:
(1) Il punteggio non viene riconosciuto a coloro che, pur trovandosi a vivere in un alloggio impropriamente adibito ad abitazione in esito a procedure di sfratto, posseggono i requisiti per essere inseriti nella graduatoria sfratti. A questi, a seconda dei casi, viene riconosciuto il punteggio per sfratto morosità incolpevole o finita locazione .**(2)** Il contratto di locazione deve essere registrato e non deve essere in corso alcuna procedura di sfratto. Non deve essere presente morosità nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori. Sono inclusi i contratti di locazione in alloggi privati di "abitare supportato" su progetto della Salute Mentale ASL Toscana Nord-ovest. Sono altresì incluse le collocazioni ultra trimestrali presso affittacamere o alberghi a carico del richiedente.
(3) Il punteggio viene riconosciuto a partire dalla notifica del pignoramento del bene ai sensi dell'art. 555 codice procedura civile. **(4)** Il punteggio viene riconosciuto solo a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione per mancanza requisiti di subentro nel contratto di locazione. Non è riconosciuto a coloro che sono stati denunciati ai sensi art. 633 Codice penale per occupazione abusiva alloggi ERP e a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione in esito a cessione dell'alloggio stesso da parte dell'assegnatario decaduto dalla titolarità dell'alloggio per tale circostanza.**(5)** Il tempo decorre dal giorno di ingresso. La permanenza presso la struttura deve essere continuativa. Rientrano tra le strutture di accoglienza le sistemazioni provvisorie di emergenza abitativa del Comune di Livorno e quelle presso Enti del Terzo Settore. Rientrano tra le strutture gli alloggi supportati di proprietà comunale di Via della Giuncaiola e Via del Littorale, destinati all'accoglienza di persone in emergenza abitativa in carico alla Salute mentale adulti della ASL Toscana nord-ovest. **(6)** Il punteggio di sovraffollamento viene riconosciuto esclusivamente se residenti. **(7)** Per "nucleo monogenitoriale" si intende il nucleo familiare che presenta domanda di emergenza abitativa composto esclusivamente da un genitore con figli minori o fiscalmente a carico. **(8)** Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti con handicap od invalidità civile, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla situazione più grave e due punti in più per ogni componente portare di handicap od invalidità oltre il primo. **(9)** Il punteggio relativo all'anzianità e quello relativo all'invalidità civile/handicap non sono cumulabili tra loro quando si riferiscono alla stessa persona. E' possibile cumulare i punteggi (nei limiti indicati dalla nota n° 7) quando si riferiscono a soggetti diversi facenti parte dello stesso nucleo familiare. **(10)** Qualora il richiedente presenti più attestazioni ISEE, il punteggio verrà attribuito con riferimento al valore ISEE più alto. **(11)** Il punteggio di storicità è attribuibile solo a decorrere dal 20 giugno 2017, pertanto non avranno rilevanza le pregresse domande di emergenza abitativa. Per l'attribuzione del punteggio è richiesta la continuità della presenza in graduatoria.**(12)** Per essere riconosciuto tale punteggio deve essere fornita idonea documentazione il cui apprezzamento è valutato dalla Commissione emergenza abitativa. La Commissione è tenuta a motivare nel verbale della seduta le condizioni di criticità che determinano l'attribuzione del punteggio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

2. A parità di punteggio l'ordinamento avviene in base alla data di presentazione della domanda di emergenza abitativa.

Art. 9
Graduatoria sfratti

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alla percentuale di riserva di edilizia residenziale pubblica destinata dalla Legge regionale agli sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati **per finita locazione o morosità incolpevole**, ai sensi articolo 14 comma 2 lett. c) della Legge regionale. La condizione di morosità incolpevole non dovrà essere stata risolta attraverso l'accesso al Fondo nazionale di cui alla L. 124/2013 con il riconoscimento di contributi per la continuità di locazione e o il passaggio da casa a casa.
2. Gli elenchi di esecuzione degli atti di rilascio con la Forza Pubblica vengono trasmessi all'Amministrazione comunale periodicamente, di norma a cadenza bimestrale.
3. La Commissione emergenza abitativa individua, tra coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, i soggetti che posseggono i requisiti previsti dalla Legge regionale per accedere alla percentuale di riserva di alloggi ERP destinata agli sfratti per finita locazione o morosità incolpevole e che sono inseriti nell'elenco per l'esecuzione con la Forza pubblica.
4. Le istanze individuate sono collocate nella graduatoria sfratti sulla base dei seguenti criteri:

a) priorità per coloro il cui sfratto non sia stato ancora eseguito con ordinamento dal meno recente al più recente (sarà presa a riferimento la data di primo inserimento nel calendario UNEP per l'esecuzione con la forza pubblica);
b) in subordine nuclei familiari il cui sfratto sia stato già eseguito. Le istanze saranno ordinate sulla base dei seguenti criteri:
    i. un punto ogni sei mesi dalla data si esecuzione con la Forza pubblica dello sfratto;
    ii. a parità di punteggio sarà data priorità, secondo l'ordine:
        - nuclei in cui siano presenti portatori di handicap e/o invalidità civile;
        - nuclei in cui siano presenti minorenni
        - data presentazione della domanda.

4. Il richiedente permarrà nella graduatoria sfratti, anche successivamente all'esecuzione dello sfratto, fintanto non avrà trovato una soluzione abitativa stabile per il suo nucleo familiare, venendo meno la condizione di emergenza abitativa (a titolo esemplificativo contratto locazione 4+4 o concordato, ecc.).
5. L'esclusione dalla graduatoria emergenza abitativa comporta l'esclusione anche dalla graduatoria sfratti.

Art. 10
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri - email marcogiuri@studiogiuri.it - (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021).
Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del regolamento U.E.. 2016/679 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente avviso. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti (Legge Regionale Toscana 2/2019, Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019, Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e sociosanitarie.
I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. in questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. l'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento U.E. 2016/679.
La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l'improcedibilità dell'istanza di emergenza abitativa. (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento U.E 2016/679). Il Dirigente Settore politiche sociali e sociosanitarie è "responsabile del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di Sua competenza (ex art.6, comma. 2 del regolamento "misure organizzative per l'attuazione del regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Art. 11
Norma finale

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, Dott.ssa Elisabetta Cella.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana 2/2019, al *Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica* di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019, nonché al *Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa* del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021.

Livorno, 8/11/2021

IL DIRIGENTE
Settore Politiche sociali e sociosanitarie
Dott.ssa Arianna Guarnieri

Atto firmato digitalmente ai sensi normativa vigente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Spazio riservato all'Ufficio

Data ricezione _____

Domanda n° _____

AL COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento SERVIZI AL CITTADINO
Settore Politiche sociali e sociosanitarie
Ufficio PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABBISOGNO ABITATIVO

(N.B. SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato/a a _____ **Prov./Stato** _____

il _____**Codice Fiscale** _____

domicilio_____ **tel/cell.** _____

C O N S A P E V O L E

della **responsabilità penale** prevista dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e ai sensi dell'art. 75 del citato decreto che prevede che nel caso di dichiarazioni non veritiere il dichiarante decada dal beneficio ottenuto, oltre che dell'art. 71 del medesimo decreto, in forza del quale il Comune di Livorno ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che la presente dichiarazione corrisponda a verità.

C H I E D E

una sistemazione abitativa di emergenza per il proprio nucleo familiare

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazione*) e 47 (*Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà*) del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

D I C H I A R A

che la composizione del nucleo familiare e la situazione economica dei membri è la seguente:

Cognome e nome	Data di nascita	Parentela o Relazione con richiedente	Codice fiscale	Stato civile
Il richiedente	/	/	/	

- **di essere residente a Livorno** oppure **di essere irreperibile all'anagrafe di Livorno ma presente sul territorio comunale** *(nel secondo caso allegare documentazione che dimostri la presenza sul territorio).*
- **di essere cittadino italiano o di Stato aderente all'Unione Europea oppure di essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata almeno annuale.**
- **che la situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è inferiore ad €. 13.000.**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

- **che il valore relativo alla possidenza mobiliare del nucleo familiare non è superiore ad €. 6.000 oppure che è compreso tra 6.001 e 15.000 ma si trova in una documentata e motivata condizione di emergenza abitativa.** Qualora alcuni componenti il nucleo possiedano una distinta attestazione ISEE, che tutte le attestazioni possedute rientrano in tali parametri.

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare **non possiedono titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Livorno (*La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019*);

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare **non possiedono titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro**. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero)

Oppure di essere proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e di ricorrere in una delle seguenti fattispecie (*barrare*):

☐ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

☐ alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni.

☐ alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

☐ titolare pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo è superiore al limite di 25.000,00 euro ai fini IMU/IVIE, di cui non si ha la disponibilità giuridica (allegare documentazione).

REQUISITI DI ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1 . Dichiara (requisiti di carattere generale per l'accesso all'ERP):

☐ che il richiedente è cittadino italiano o di Stato aderente all'Unione Europea oppure che titolare di carta di soggiorno o **permesso di soggiorno** di durata almeno **biennale** e che esercita **regolare attività di lavoro dipendente o autonomo.**

☐ che i componenti il nucleo familiare **non hanno subito condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la** pena detentiva non inferiore a **cinque anni** ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

☐ che il nucleo familiare **non supera il limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo** (*Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare a fini ISEE, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019*).

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare **non possiedono titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri**, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

☐ che tutti i componenti il nucleo familiare **non possiedono titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV)** (*In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali*).

☐ l'assenza, da parte del sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici (*con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno*).

☐ l'assenza, da parte del sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare, di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 38 comma 3, lettere b), c), d), e) della Legge Regionale 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

☐ l'assenza, da parte del sottoscritto/a e di ciascun componente del nucleo familiare, di attuale occupazione abusiva nonché di occupazione non autorizzata di alloggi ERP secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

2. Dichiara, inoltre, di trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni di accesso agli alloggi di ERP destinati all'emergenza abitativa:

a) SFRATTO FINITA LOCAZIONE O MOROSITA' INCOLPEVOLE

☐ sottoposto a sfratto esecutivo non prorogabile, inserito negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, intimato per finita locazione o per morosità incolpevole. Dichiara, inoltre, di essere o essere stato sottoposto a sfratto (*finita locazione/morosità incolpevole*)
con la FORZA PUBBLICA fissata per il **primo accesso** per il giorno _____

oppure che lo sfratto **è stato eseguito con la Forza pubblica** il giorno _____

b) ESPROPRIAZIONE INCOLPEVOLE

☐ provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata (decreto di trasferimento della proprietà) determinati dal mancato pagamento del mutuo per morosità incolpevole.

N.B. Il mancato pagamento del canone di locazione o di quota di mutuo dovrà essere stato determinato da una delle seguenti specifiche cause: perdita del lavoro per licenziamento; consistente riduzione orario lavoro a seguito di accordi sindacali o aziendali; cassa integrazione ordinaria o straordinaria; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate derivati da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

c) INTERVENTI SOCIO-TERAPEUTICI OD ASSISTENZIALI

☐ di usufruire di **interventi socio-terapeutici od assistenziali** (tra cui rientrano REI, Reddito di cittadinanza, presa in carico servizi sociali o socio-sanitari, ecc.). L'operatore di riferimento è _____
(*Medico/Assistente sociale*)

N.B. Per l'accesso alla percentuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle situazioni di cui sopra è necessario allegare la documentazione che attesta ciò che è dichiarato. ***Pertanto in assenza di documentazione l'accesso all'ERP non è riconosciuto.***

INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1) che la propria situazione abitativa è la seguente:

☐ dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione (*garage, fondi, dormitori, locali non destinati ad abitazione, SEFA, ecc.)*. Specificare dove _____

☐ provvedimento di SFRATTO PER MOROSITA' convalidato ma non ancora eseguito. (*allegare documentazione*)

☐ PIGNORAMENTO dell'abitazione di proprietà (*allegare documentazione*)

☐ SFRATTO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE convalidato ma non ancora eseguito (*allegare documentazione*)

☐ RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO

☐ inserimento presso STRUTTURE DI ACCOGLIENZA per l'emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica con decorrenza dal giorno _____ indicare quale: _____

☐ dimora in una ABITAZIONE dichiarata ANTIGIENICA da parte della ASL (*allegare documentazione*)

☐ condizione di SOVRAFOLLAMENTO (*oltre 2 persone a vano utile, ossia esclusi cucina e servizi*)

☐ abitazione in alloggio in AFFITTO PRIVATO con canone locazione registrato superiore ad un terzo indicatore ISEE (*allegare contratto di locazione)*.

☐ OCCUPAZIONE NON AUTORIZZATA ALLOGGIO ERP ai sensi art. 34 LRT. 96/1996 oppure art. 37 L.R. 2/2019 per mancanza requisiti di subentro nel contratto di locazione (*N.B. Esclusi i casi di cessione non autorizzata alloggio ERP e i casi di occupazione abusiva cd. "da sfondamento". Questi devono barrare la casella sottostante*).

☐ OCCUPAZIONE ABUSIVA alloggio ERP penalmente rilevante ai sensi art. 633 C.p. od occupazione a seguito CESSIONE non autorizzata alloggio ERP (*N.B. Tale condizione non determina il riconoscimento di alcun punteggio per la situazione abitativa ma ha carattere informativo*).

☐ OSPITALITA' TEMPORANEA presso (*nome e cognome*): _____, specificare se parente o conoscente: _____ (*il punteggio non viene attribuito se parenti entro il 2° grado*)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

2) (*se nucleo monogenitoriale*) **che i figli, maggiorenni, a carico fiscalmente del sottoscritto/a sono i seguenti:**

(Nome e cognome) _____(Nome e cognome) _____

3) ☐ **di allegare invalidità civile superiore al 67% oppure attestazione handicap.**

Il sottoscritto chiede che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente istanza sia inoltrata al seguente indirizzo *(da specificare solo se diverso dalla residenza anagrafica):*

Comune di Livorno, indirizzo _____ n. _____ CAP _____

Data _____ **Firma del dichiarante _____**

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO

Il sottoscritto esprime il proprio consenso agli accertamenti che l'Amministrazione comunale riterrà necessari al fine di verificare la propria situazione personale e/o familiare, anche tramite la Polizia Municipale oppure i servizi socio-sanitari o specialistici, ove venga accertata una presa in carico da parte di questi ultimi.

Data _____ **Firma per il consenso _____**

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Il titolare del trattamento è il comune di Livorno, piazza del municipio 1, 57123 Livorno, tel. 0586/820111 (centralino) – pec: comune.livorno@postacert.toscana.it. Si comunica che con ordinanza n° 77 del 13/04/2021 la società CONSOLVE s.r.l. è stata designata quale nuovo Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Livorno il cui incaricato per la funzione è l'avv. Marco Giuri mail: marcogiuri@studiogiuri.it . Il titolare tratta i dati personali qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del regolamento U.E.. 2016/679 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente avviso. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti (Legge Regionale Toscana 2/2019, *Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica* di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019, *Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa* del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 586/2021).Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e sociosanitarie. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. in questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. l'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento U.E. 2016/679. La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l'improcedibilità dell'istanza di emergenza abitativa. (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento U.E. 2016/679). Il Dirigente Settore politiche sociali e sociosanitarie è "responsabile del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di Sua competenza (ex art.6, comma. 2 del regolamento "misure organizzative per l'attuazione del regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Data _____ **Firma per presa visione/consenso _____**

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. .....

della cui identità mi sono accertato personalmente.

Data ..... Firma del ricevente ..... *(apporre firma leggibile, timbro personale, timbro dell'Ufficio)*

OPPURE La presente domanda è presentata a mezzo terzi.....

***(In questo caso allegare alla domanda copia di un documento di identità del richiedente*)**

Data..... Firma del ricevente .....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Allegato al modulo domanda emergenza abitativa

COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento SERVIZI AL CITTADINO
Settore Politiche sociali e sociosanitarie

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EMERGENZA ABITATIVA

OGGETTO DEL LA DOMANDA

Attraverso la domanda di emergenza abitativa il cittadino che si trova ad affrontare una grave situazione di emergenza abitativa, chiede all'Amministrazione comunale una sistemazione abitativa per sé ed il suo nucleo familiare.

L'accesso potrà avvenire solo in presenza dei requisiti richiesti e limitatamente alle risorse disponibili.

La Commissione emergenza abitativa del Comune di Livorno valuta le domande e, ove disponibili sistemazioni abitative destinate all'emergenza abitativa, assegna le stesse ai soggetti aventi titolo sulla base del "Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 586 del 29/10/2021 e del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019.

Le sistemazioni abitative di emergenza sono conferite "provvisoriamente". La Commissione emergenza abitativa, per motivate esigenze, ha facoltà di modificare la collocazione del nucleo familiare del richiedente.

La tipologia di sistemazioni possibili sono le seguenti:

a) alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) destinati ad alcune categorie di soggetti che si trovano in una condizione di emergenza abitativa per specifiche circostanze (esempio sfratto morosità incolpevole o finita locazione, esproprio, soggetti fruenti interventi socio-assistenziali);
b) locali od unità abitative di proprietà dell'Amministrazione comunale destinati all'emergenza abitativa;
c) posti-letto presso i Centri di accoglienza o presso altre strutture di ospitalità a disposizione dell'Amministrazione comunale e destinate all'emergenza abitativa
d) soluzioni di *cohousing* o di coabitazione in alloggi a disposizione dell'Amministrazione comunale
e) alloggi autonomi o altre sistemazioni a disposizione dell'Amministrazione comunale, anche temporaneamente.

ATTENZIONE

Decorso DUE ANNI dalla sua presentazione, la domanda, ove non rinnovata, viene archiviata d'ufficio e il richiedente ESCLUSO dalla graduatoria. IL RINNOVO DELLA DOMANDA DEVE ESSERE FATTO OGNI ANNO. Il richiedente DEVE AGGIORNARE la domanda ad ogni variazione rilevante della propria condizione abitativa e/o familiare.

L'ATTESTAZIONE ISEE DEVE ESSERE RINNOVATA ANNUALMENTE. IL MANCATO RINNOVO COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

REQUISITI DI ACCESSO

- Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso della residenza del Comune di Livorno oppure se irreperibile all'anagrafe di Livorno dovrà documentare la presenza sul territorio comunale. E' ammesso ogni mezzo di prova esclusa la prova testimoniale.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

- a) Per accedere all'Edilizia residenziale pubblica è richiesta la Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea oppure titolarità carta di soggiorno o di permesso per soggiornanti di lungo periodo oppure permesso di soggiorno di validità almeno biennale ed esercizio regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.
  b) Per accedere alle altre sistemazioni abitative di emergenza è sufficiente il possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno annuale (art. 41 D.Lgs. 286/1998 s.m.i. - Testo unico immigrazione).

- La situazione economica **deve risultare non superiore alla soglia di euro 13.000,00 di valore ISEE** (determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159).
  Inoltre **il valore relativo alla "possidenza mobiliare" indicato nell'ISEE deve essere inferiore ad € 15.000, ma coloro che possiedono un patrimonio mobiliare ai fini ISEE superiore ad €. 6000 dovranno documentare la propria condizione di emergenza abitativa (circostanze che hanno determinato la contrazione dei depositi e assenza di risorse sufficienti alla reperimento autonomo di una sistemazione abitativa).** A titolo esemplificativo potranno essere prodotte attestazioni relative alla consistenza del patrimonio mobiliare attuale e storico (movimenti ultimo biennio), nonché documentazione relative alle eventuali spese sostenute dal nucleo familiare. La Commissione emergenza abitativa valuterà la documentazione e si esprimerà in merito all'ammissibilità dell'istanza.
  Tutti i componenti il nucleo familiare richiedente devono possedere un'attestazione ISEE in corso di validità, **priva di difformità,** al momento della presentazione della domanda. Ove i componenti del nucleo familiare richiedente facciano riferimento ad attestazioni ISEE diverse, il valore di ciascun ISEE deve essere inferiore ai parametri richiesti.

- **Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero.**

  Nel caso di titolarità pro-quota di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo, di pignoramento, abitazione di proprietà assegnata al coniuge in sede di separazione giudiziale o di divorzio, il richiedente dovrà presentare la relativa documentazione. L'inagibilità dell'alloggio di proprietà disposta con ordinanza sindacale può essere autocertificata, poiché la documentazione sarà acquisita d'ufficio.
  Per la valutazione della eventuale **situazione di sovraffollamento,** come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019, nel caso di immobili posseduti entro 50 km dal comune di Livorno, si consiglia di allegare la documentazione utile all'istruttoria (attestazioni ASL al cui interno sia indicata la struttura dell'immobile e il dimensionamento degli ambienti, oppure planimetrie/documenti utili con rilievi tecnici dai quali accertare tali aspetti).
  Ai sensi della Legge regionale, la condizione di sovraffollamento si verifica quando nell'alloggio risiedono **complessivamente due o più persone a vano utile.** Ad esempio per un'abitazione di due vani si ha sovraffollamento quando vi abitano 4 persone e oltre; nel caso di tre vani, quando vi abitano 5 persone e oltre, di 4 vani se vi abitano 6 persone e oltre, ecc.
  Per "vano utile" la legge regionale intende:
  "*per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di superficie inferiore a quattordici metri quadrati, ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. È altresì considerata equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari o superiore a nove metri quadrati e inferiore a diciotto metri quadrati. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani indivisi, ciascuno dei quali di superficie pari o superiore a ventotto metri quadrati, il numero dei vani effettivi corrispondenti viene calcolato dividendo per quattordici la superficie complessiva espressa in metri quadrati, e approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a nove metri quadrati.*
  L'alloggio mono-stanza è comunque considerato equivalente a un vano per la parte di superficie dello stesso non superiore a ventotto metri quadrati, approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a nove metri quadrati".

- **VALORE IVIE**

  L'IVIE è Imposta sul Valore Immobili Estero. Coloro che richiedono l'ISEE sono tenuti a dichiarare anche il valore IVIE degli immobili situati all'estero dei quali si detiene diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione. Non è necessario presentare alcun documento del paese ove sono situati, ma l'autocertificazione e l'attestazione ISEE fanno fede di quanto dichiarato, con le conseguenze penali ed amministrative in caso di dichiarazione mendace.

  L'Amministrazione comunale ha facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

Coloro che sono titolari dei suddetti diritti su immobili all'estero sono tenuti a darne dichiarazione all'interno della DSU presentata per l'ISEE, affinché ne venga calcolato il valore ai fini IVIE. Si raccomanda particolare attenzione a tale aspetto per la rilevanza penale di eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci delle dichiarazioni sostitutive. **Si consiglia di rivolgersi al proprio Centro assistenza fiscale (CAF) di fiducia o all'Agenzia delle entrate per i chiarimenti in merito sia agli aspetti fiscali che dichiarativi.**

- **Specifiche relative all'accesso all'Utilizzo autorizzato di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).**
  Per poter accedere all'utilizzo temporaneo di un **alloggio di edilizia residenziale pubblica** occorrono **TUTTI** i seguenti requisiti:
  1. possedere i requisiti più restrittivi per l'accesso all'emergenza abitativa previsti dal disciplinare (riferiti all'ISEE, al patrimonio mobiliare, alla residenza da due anni a Livorno e da almeno 5 anni in Toscana);
  2. possedere tutti i requisiti di accesso all'ERP previsti dalla legge regionale 2/2019 ;
  3. trovarsi in almeno in una delle condizioni di emergenza abitativa cui sono destinati gli alloggi ERP: sfratto per finita locazione o morosità incolpevole, espropriazione dell'immobile di proprietà per omesso pagamento incolpevole del mutuo, fruire di interventi socio-assistenziali o terapeutici.

MODULO DI DOMANDA E DOCUMENTI ALLEGATI: INFORMAZIONI GENERALI

- Gli stati e le qualità personali del Richiedente possono essere dichiarate in modo sostitutivo, tramite autocertificazione o atto notorio, rese **esclusivamente** attraverso il modulo di domanda predisposto dal Comune di Livorno.

- I documenti che non possono essere sostituiti con autocertificazioni e che occorre presentare necessariamente in originale o in copia conforme all'originale, sono quelli rilasciati da autorità sanitarie (certificato d'invalidità, certificato di alloggio attestante l'alloggio improprio e con barriere architettoniche) e, per gli stranieri non comunitari, i documenti rilasciati dalle Autorità dei rispettivi Stati di appartenenza.

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE

- **PER IL CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO**
  Copia del certificato o di attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare, in caso di stati, qualità personali e fatti di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, **non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.**

- **QUALORA IN POSSESSO DEL RICHIEDENTE:**
  - ✔ Certificato rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente attestante una situazione di grave disagio abitativo nell'alloggio di residenza consistente nella **Abitazione effettiva e continuativa, in ambienti antigienici e/o impropriamente adibiti ad abitazione**, aventi caratteristiche tipologiche o igienico- sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione (alloggio improprio).
    La suddetta richiesta di certificazione deve essere rivolta all'Azienda USL - Sezione Igiene e Sanità pubblica – Borgo S. Jacopo, 59 – Livorno – Tel. 0586/223577.
  - ✔ **Certificato rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente attestante la condizione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite.**
  - ✔ **Copia del contratto di locazione** stipulato a norma di legge nonché copia di **almeno 3 ricevute** attestanti il pagamento dell'importo del canone mensile. Il contratto di locazione deve essere stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Al momento dell'accesso ad una sistemazione abitativa dovrà essere prodotta la documentazione comprovante l'assenza di morosità nel pagamento del canone di locazione (dichiarazione del locatore). Per il riconoscimento del punteggio è necessario che il canone annuale di locazione previsto dal contratto sia superiore ad 1/3 del valore ISEE di riferimento.
  - ✔ Fotocopia della **documentazione relativa alla separazione legale** dei coniugi (ad es. omologa di separazione, atti del Tribunale, ecc.) con obbligo di rilascio dell'alloggio.
  - ✔ **Copia degli atti di sfratto o di espropriazione forzata**. Sono inoltre utili: copia atti relativi al primo accesso con Forza pubblica; copia attestazioni relative all'avvenuta esecuzione dello sfratto con la Forza pubblica.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ARIANNA GUARNIERI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 09/11/2021 da CELLA ELISABETTA.

DOCUMENTI CHE SI CONSIGLIA DI ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- Per gli stranieri extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Se in attesa di rinnovo, copia della documentazione attestante la richiesta di rinnovo.
- Documentazione attestante l'indisponibilità della proprietà su immobili ad uso abitativo, in caso di titolarità pro quota di diritti reali o di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale. A tale proposito si specifica quanto segue " *Il concetto di indisponibilità ... si riferisce all'**impossibilità oggettiva di abitare un alloggio** da parte del soggetto richiedente, o in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione giudiziale, o in quanto l'interessato ha sullo stesso soltanto la titolarità pro-quota di un diritto reale e pertanto non ne ha la **piena fruibilità.** Pertanto la suddetta "indisponibilità" non è rilevabile nel caso i cui l'alloggio risulti comunque occupato dal soggetto richiedente".*
- **Titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV)**
  Qualora si possieda un autoveicolo di potenza superiore a quella indicata non si potrà accedere all'edilizia residenziale pubblica, a meno che non si dimostri che è necessario per l'attività lavorativa, producendo idonea documentazione. In casi particolari, quali automezzi necessari per rispondere ad esigenze specifiche di persone portatrici di handicap, si consiglia di allegare la documentazione relativa che verrà valutata dalla Commissione emergenza abitativa.
- Attestazione relativa all'attuale inserimento in strutture di accoglienza pubbliche o private (privato-sociale), con indicazione della data di ingresso.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nella compilazione del modulo di domanda si raccomanda di leggere attentamente, scrivere in modo leggibile e chiaro, barrare le caselle che interessano ogni qual volta si possiedono i requisiti o le condizioni richieste.

- **TABELLA NUCLEO FAMILIARE**
  Negli spazi indicati specificare nome e cognome, data di nascita, relazione con il richiedente (parentela, convivenza, altro), codice fiscale Nello spazio dedicato allo "stato civile" indicare se : celibe/nubile, coniugato, divorziato, separato legalmente, vedovo, convivente, unione civile. Per esigenze di spazio si potrà ricorrere a sigle sintetiche (es. CEL./NUB; CONG; DIV; SEP; VED; CONV.; U.C.).

- **Dichiarazione sostitutiva**
  Il modulo di domanda presenta delle parti precompilate (indicate con i punti) relative a requisiti assolutamente necessari la cui assenza preclude la possibilità di accesso all'emergenza abitativa, e delle parti contrassegnate con le caselle da barrare relative ad aspetti che presentano più opzioni possibili (come ad esempio nel caso di presenza/assenza di diritti di proprietà) oppure relativi alle condizioni di accesso all'edilizia residenziale pubblica o a quelle di attribuzione del punteggio. Alcune caselle hanno carattere esclusivamente informativo. Si raccomanda di leggere con attenzione ogni periodo e di barrare le caselle solo quando si rientra nella condizione richiesta. La completa e corretta compilazione della domanda è fondamentale a fini istruttori. **L'Amministrazione comunale offre attraverso il Centro di ascolto per l'emergenza abitativa un servizio gratuito di sostegno e consulenza per la compilazione. Il cittadino potrà comunque scegliere indifferentemente anche le altre modalità di consegna dell'istanza indicate nell'avviso (diretta all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, raccomandata A/R, invio tramite PEC).**